

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 198/CGF

(2008/2009)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 67/CGF – RIUNIONE DEL 20 NOVEMBRE 2008

1° Collegio composto dai Signori:

Dr Gerardo Mastrandrea – Presidente, Avv. Carlo Porceddu, Dr. Lucio Molinari, Avv. Serapio Deroma, Dr. Gabriele De Sanctis - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario

1) RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL PROPRIO DEFERIMENTO DISPOSTO NEI CONFRONTI DEL SIG. MAGLIONE SAVERIO E DELLA SOC. U.S. AVELLINO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 2, COMMA 1 E 5 E 4, COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 26/CDN del 16.10.2008)

Con atto del 21.5.2008 la Procura Federale deferiva il tesserato avv. Francesco Saverio Maglione, in qualità di consulente amministrativo sportivo della U.S. Avellino 1912 S.p.A., per violazione degli art. 1 commi 1 e 5 C.G.S. per avere quegli posto in essere atti e comportamenti diretti a concretizzare lo svolgimento di attività di direttore sportivo della suddetta società senza essere iscritto nell'Albo dell'A.DI.SE. e deferiva la medesima U.S. Avellino 1912 S.p.A. per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 2 comma 4 (ora comma 2) C.G.S. in ordine agli addebiti contestati al menzionato dirigente.

Con Com. Uff. n. 26 pubblicato il 16.10.2008, la Commissione Disciplinare Nazionale ha dichiarato l'improcedibilità del deferimento disposto nei confronti del Maglione ed il non luogo a procedere quanto al deferimento nei confronti dell'Avellino, dopo aver accertato che la comunicazione dell'atto di deferimento non era andata a buon fine né presso il domicilio del Maglione né presso la sede dell'Avellino.

Nell'appello interposto avverso la predetta decisione, il Procuratore Federale, anzitutto, ne denuncia l'erroneità per non aver essa fatto applicazione del principio secondo cui il raggiungimento dello scopo sana qualunque vizio inerente alla notifica (essendosi verificati, nella fattispecie, sia la presenza in udienza del convenuto, sia il normale esercizio della sua difesa svolta anche nel merito della controversia).

In secondo luogo, la notifica del deferimento sarebbe stata effettuata in coerenza con l'art. 38 C.G.S. sia presso l'indirizzo fornito dallo stesso interessato (Maglione) nel corso dell'interrogatorio da parte dell'Ufficio Indagini, sia presso la società sportiva di appartenenza del deferito al momento della commissione dei fatti per la quale il medesimo operava, con la conseguenza che il rapporto di collaborazione instaurato con la società per lo svolgimento di fatto di attività non consentite e di cui

la Società si è comunque funzionalmente avvalsa, farebbe sì che l'indirizzo societario sia utilmente utilizzabile.

Conclusivamente la Procura Federale chiede che questa Corte:

a) in via principale, annulli l'impugnata decisione, stabilendo la validità e la procedibilità del deferimento proposto, con la conseguente trasmissione degli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale per l'esame del merito;

b) in via subordinata, previo annullamento della decisione impugnata, trasmetta gli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale per il suo esame nel merito, concedendo alla Procura Federale un termine per la rinotifica del deferimento;

c) in via ancora più subordinata, previo annullamento della decisione di primo grado, ove ritenga di poter decidere nel merito, accertata la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto, accolga il deferimento proposto, riconosca la responsabilità disciplinare dei deferiti ed irrogli loro le sanzioni ritenute di giustizia.

Nelle controdeduzioni prodotte avverso l'appello, l'avv. Maglione richiama anzitutto l'argomentazione svolta dal primo giudice, nel senso che l'indirizzo cui era stato recapitato l'atto di deferimento (Aversa, via D'Acquisto n. 5), coincidente con quello reso noto dall'interessato in sede di interrogatorio il 12.10.2006, non era più quello esatto al momento della redazione del deferimento (21.5.2008), con conseguente onere della Procura di verifica del vero domicilio. Inoltre, secondo il Maglione, non potrebbe disconoscersi il mancato perfezionamento della spedizione anche presso la sede dell'Avellino, sia per l'incomprensibilità della dicitura "trasferito" apposta sulla busta ritornata al mittente sia, in ogni caso, per l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 38 comma 8 lett. c) C.G.S., dato che all'epoca degli eventi in questione, tale norma non esisteva, mentre, d'altro canto, qualora si volesse (impropriamente) fare riferimento al momento dell'effettiva spedizione della raccomandata, tale forma di comunicazione non avrebbe potuto comunque essere utilizzata, non essendo lo stesso deferito più tesserato con il sodalizio irpino.

Quanto al principio dell'effetto sanante proprio del raggiungimento dello scopo dell'atto, l'avv. Maglione precisa che esso varrebbe per l'avviso di convocazione ma non per l'atto di deferimento, la cui mancata comunicazione agli interessati è, invece, inderogabile ed insanabile, con la conseguenza che non essendo stato l'atto di deferimento mai notificato al Maglione, questi non potrebbe essere considerato un soggetto deferito e, pertanto, non potrebbe essere giudicato.

Nel merito, si sostiene che l'interessato non ha mai esercitato l'attività di Direttore sportivo per nessuna società, essendosi egli limitato ad intrattenere con l'Avellino meri rapporti di consulenza giuridica connessi con la professione forense dallo stesso svolta, evitando, peraltro, qualunque ingerenza in ambito più prettamente tecnico e, in particolare astenendosi dal prendere parte ad operazioni di calcio-mercato e/o comunque ad incontri ed accordi per il trasferimento di calciatori da una società all'altra.

A corroborare la tesi avversa, non varrebbero né le notizie a mezzo stampa acquisite dall'Organo requirente (per l'insufficienza ed inidoneità a tal fine di tale documentazione se non supportata da diverse e più solide fonti istruttorie, nella specie insussistenti), né le dichiarazioni rese all'Ufficio indagini dal signor Pier Paolo Marino, Direttore generale della S.S.C. Napoli S.p.A. (essendosi il Maglione limitato a stabilire un iniziale contatto tra lo stesso Marino ed il Presidente irpino Marco Pugliese, per la successiva trattazione da parte di quest'ultimi dell'operazione di trasferimento del calciatore Grieco), né, infine, il presunto incarico di Direttore generale della S.S.C. Giugliano S.r.l. svolto dal Maglione (circostanza questa smentita dal signor Giuseppe Loveri all'Ufficio Indagini) e la presenza del Maglione negli spogliatoi dell'Avellino nell'intervallo della gara contro il Foggia (trattandosi solo di sporadica e fugace apparizione).

Conclusivamente l'avv. Maglione chiede che la Corte:

1) in via principale, rigetti integralmente il ricorso;

2) in subordine, in caso di accoglimento dello stesso, rimetta gli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale per l'esame nel merito, con proscioglimento del deferito da ogni addebito

ovvero, in via estremamente gradata, con applicazione, a carico del medesimo, della sanzione minima prevista dal C.G.S..

All'odierna udienza sono comparsi il rappresentante della Procura Federale ed il difensore per l'appellato, i quali hanno sostanzialmente ribadito le argomentazioni e conclusioni rassegnate per iscritto.

L'appello va accolto per l'assorbente considerazione che il primo motivo si rileva giuridicamente fondato.

Invero, è immanente nel nostro sistema processuale il principio di convalidazione, secondo cui la nullità o l'irregolarità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non produce effetto qualora l'atto abbia raggiunto lo scopo cui era destinato, il che si verifica con l'avvenuta costituzione in giudizio dell'intimato, il quale oltre a formulare l'eccezione di vizio della notifica si sia spinto a svolgere considerazioni nel merito.

Tale è proprio l'evenienza intervenuta nel caso in esame, nel quale l'appellato avv. Maglione a fronte del pur non rituale deferimento del Procuratore Federale:

a) ha conferito, in data 29.9.2008, incarico defensionale agli avv.ti Edoardo Chiacchio e Michele Cozzone in merito al deferimento del PF prot. 4888/788 pf 06/07/AMma (che è quello di cui trattasi);

b) ha depositato in vista dell'udienza innanzi al giudice di prime cure una memoria difensiva, adducendovi articolate argomentazioni al fine di confutare l'asserito esercizio delle funzioni di Direttore sportivo;

c) è stato presente alla predetta udienza tramite il suo procuratore speciale, il quale ha esplicito piena attività difensiva.

In tal modo appare evidente che è la stessa attività del Maglione a conferire certezza del raggiungimento dello scopo, posto che egli ha avuto completa conoscenza della contestazione mossagli, ha pienamente accettato il contraddittorio ed ha normalmente esercitato il suo diritto di difesa, atti tutti che sono idonei a sanare il vizio della notifica, con effetto ex tunc.

La rilevata fondatezza dell'assorbente primo motivo di doglianza, per insussistenza dell'improcedibilità dichiarata nella gravata decisione, conduce alla pronuncia di accoglimento del ricorso, con conseguente trasmissione degli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale per l'esame del merito, ai sensi dell'art. 37, comma 4, C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal Procuratore Federale, per l'effetto, ai sensi dell'art. 37 comma 4 C.G.S., annulla la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Disciplinare Nazionale per l'esame del merito.

2) RECLAMO DEL SIG. ANTONELLI STEFANO ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. TORINO F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 CGS, CON RIFERIMENTO SPECIFICO A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 16, COMMI 1 E 2 DEL REGOLAMENTO AGENTI (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 34/CDN del 6.11.2008)

Visto il preannuncio "di dichiarazione di reclamo" proposto il 7.11.2008 dal dott. Stefano Antonelli avverso la decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 34/2008 del 6.11.2008 della Commissione Disciplinare Nazionale;

- vista la lettera del 14.11.2008 con la quale l'avv. Enzo Proietti, in nome e per conto dell'Antonelli, ha dichiarato di voler rinunciare al reclamo;

- ritenuto che siffatta rinuncia, quale espressione tipica dell'autonomia negoziale privata, fa venir meno l'intenzione della parte di coltivare l'attivazione dello strumento processuale;

- constatato che, ai sensi dell'art. 33 comma 8 C.G.S., il reclamo, anche se solo preannunciato, è gravato dalla prescritta tassa;

per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia, dichiara estinto il procedimento introdotto dal signor Antonelli Stefano.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3) RECLAMO DELL'U.S. CITTA' DI PALERMO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE DI GARA EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE NOCERINO ANTONINO SEGUITO GARA TORINO/PALERMO DEL 9.11.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 123 dell'11.11.2008)

Con tempestivo e rituale reclamo del 17.11.2008, l'U.S. Città di Palermo ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti aveva comminato al calciatore Nocerino Antonio la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara "per avere, in azione di gioco, colpito un avversario con una gomitata al volto" nel corso della gara Torino/Palermo dell'8.11.2008 valida per il Campionato di Serie "A".

Con i motivi scritti la reclamante ha eccepito l'assenza di condotta fallosa del Nocerino ed in subordine l'eccessività e sproporzionalità della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo ed ha concluso in conformità.

Alla seduta del 20.11.2008 sono comparsi, davanti alla C.G.F. – 1^a Sezione Giudicante – il Nocerino ed il suo difensore il quale ha illustrato i motivi scritti richiamando, circa la fattispecie in discussione, precedenti favorevoli decisioni degli Organi di Giustizia.

Ciò premesso, la C.G.F. osserva che il reclamo è parzialmente fondato limitatamente alla entità della sanzione inflitta al Nocerino.

La condotta antidisciplinare, così come addebitata dal Giudice Sportivo, non appare, infatti, sussumibile nella fattispecie di condotta violenta ex art. 19 n. 4, lett. b), C.G.S. ravvisandosi, per contro, nel comportamento del Nocerino una azione scorretta e scomposta ma non finalizzata a creare nocumento al calciatore avversario il quale, come evidenziato nel relativo referto, riprendeva il gioco senza necessità dell'intervento dei sanitari.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'U.S. Città di Palermo S.p.A. di Palermo, riduce la sanzione inflitta al calciatore Nocerino Antonino ad una giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Avv. Carlo Porceddu – Presidente, Dr. Lucio Molinari, Dr. Alfredo Maria Becchetti, Avv. Serapio Deroma, Dr. Gabriele De Sanctis - Componenti; Sig. Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario

4) RECLAMO DEL GENOA CRICKET AND F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 8.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETA' E AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 10 AL SIG. ENRICO PREZIOSI SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/GENOA DEL 26.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 107 del 27.10.2008)

Con lettera fax del 27.10.2008 il Genoa C.F.C. preannunciava reclamo:

a) avverso la sanzione dell'ammenda di € 8.000,00 inflittale dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, per avere i suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo della gara in

epigrafe, intonato cori costituenti espressione di discriminazione etnica nei confronti di un calciatore avversario;

b) avverso l'inibizione per 10 giorni in aggravamento della sanzione già inflitta, nei confronti del Presidente del C.d.A. dott. Enrico Preziosi, per essere entrato negli spogliatoi al termine della gara, benché inibito.

Nei termini di rito seguiva il reclamo con l'esplicitazione dei relativi motivi che nel corso della riunione in epigrafe venivano altresì illustrati con discussione orale.

Quanto dedotto dalla reclamante, non è ritenuto idoneo da questa Corte a riformare la decisione del Giudice Sportivo.

Ed invero, quanto al comportamento dei propri sostenitori, incontestato il fatto, non si ravvisa la sussistenza dell'esimente invocata.

Giusta il disposto dell'art. 13 lett. a) C.G.S., non è infatti sufficiente l'adozione di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire gli illeciti comportamenti dei propri sostenitori, ma è altresì indispensabile che i detti modelli di organizzazione e gestione siano anche efficacemente attuati.

In altri termini non è sufficiente un impegno astratto, dovendo lo stesso essere concretamente rivolto alla prevenzione.

Nella fattispecie, è carente la prova del concreto proficuo intervento disincentivante, laddove non può sfuggire all'attenzione del Giudicante, nella valutazione complessiva della fattispecie, che i cori di discriminazione etnica, si sono ripetuti per 4 volte, come si apprende dal rapporto arbitrale.

Non può altresì condividersi la tesi della reclamante diretta a giustificare il comportamento del proprio Presidente.

Devesi preliminarmente precisare che non ha nessun valore accertare se la persona inibita sia entrata negli spogliatoi dopo 20 minuti come risulta dal rapporto al Procuratore Federale (dopo 15 minuti dal rientro della squadra è stato chiesto il permesso e dopo ulteriori 5 minuti il Presidente Preziosi è entrato negli spogliatoi) ovvero un'ora, come si afferma nel reclamo, e ciò peraltro, a prescindere dalla circostanza che in caso di divergenza nella ricostruzione di fatti, devesi riconoscere valore di piena prova alle fonti privilegiate di cui all'art. 35 comma 1.1. C.G.S..

L'art. 22 comma 8 C.G.S. dispone in termini chiari e perentori che ai dirigenti, tesserati delle società, soci o non soci di cui all'art. 1 comma 5 C.G.S., colpiti da provvedimento disciplinare a termine, è in ogni caso precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione di gare.

E' pacifico che il signor Preziosi fosse inibito quando è entrato negli spogliatoi per salutare i propri calciatori, ed è altrettanto pacifico che i detti giocatori fossero all'interno degli spogliatoi in occasione della gara disputata contro l'Internazionale.

Appare quindi integrata pienamente la fattispecie di cui all'art. 22 comma 8 C.G.S., per cui, si ritiene corretta la conseguente decisione del Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Genoa Cricket and F.C. di Genova.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versta.

5) RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. PREZIOSI ENRICO E DEL GENOA CRIKET AND F.C. S.P.A. DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON PROPRIO DEFERIMENTO N. 5381/414PF07-08/SP/MA DEL 6.6.2008, DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 2 CGS, IN RELAZIONE ALL'ART. 22 COMMA 8 CGS, IN OCCASIONE DELLA GARA JUVENTUS-GENOA DELL'11.10.2007(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 32/CDN del 3.11.2008)

Con decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, Com. Uff. n. 32/CDN del 3.11.2008, in relazione alla gara Juventus/Genoa disputata a Torino in data 11.10.2007, il presidente e socio di

riferimento della società Genoa Cricket and Football S.p.A., signor Enrico Preziosi, e la stessa società, venivano prosciolti, rispettivamente, dalla accusa di violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 22, comma 8, C.G.S., per essere " entrato nel recinto di gioco dello Stadio Olimpico di Torino, prima dell'effettuazione della gara Juventus/Genoa, disputata a Torino in data 21.10.2007, verso le ore 19.30 circa, quando i calciatori della Juventus stavano facendo la ricognizione del terreno di gioco, intrattenendosi con il calciatore Domenico Criscito e posando con il medesimo davanti ai fotografi che si trovavano a bordo campo "e, a titolo di responsabilità oggettiva " in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio socio di riferimento ", in quanto la violazione contestata " non risulta pienamente sussumibile nell'ipotesi normativa ".

Il giudizio disciplinare era stato instaurato su deferimento del Procuratore Federale, a seguito della segnalazione di un lettore che su di un quotidiano sportivo aveva notato la fotografia del presidente Preziosi con il calciatore Criscito ed aveva allertato la Procura Federale. L'organo preposto alle indagini, accertata la veridicità dei fatti, rilevato che il Preziosi risultava inibito per altre vicende, riteneva integrata la violazione delle sopraccitate disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva valutando il comportamento del Presidente della società in contrasto con l'art. 22, comma 8, C.G.S., secondo il quale " I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art.1, comma 5, colpiti da provvedimenti disciplinari a termine non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della F.I.G.C. fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa; ai medesimi è, in ogni caso, precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione di gare ".

La Commissione Disciplinare Nazionale proscioglieva i deferiti : "considerato infatti che la condotta posta in essere dal deferito (il saluto rivolto al calciatore Criscito almeno un'ora prima della gara) non contrasta con la ratio normativa dell'art. 22, comma 8, C.G.S., che vieta al soggetto inibito ogni partecipazione attiva e funzionale alla gara ".

Avverso tale decisione proponeva ricorso il Procuratore Federale il quale in primo luogo rilevava che la normativa richiamata vietava, tout court, la presenza del tesserato soggetto a sanzioni disciplinari nello spogliatoio e nel recinto di gioco, a prescindere della natura dell'attività da questi posta in essere. Quanto alla locuzione " in occasione di gare " il ricorrente osservava che l'espressione usata, proprio perché diversa da quella " svolgimento della gara ", non poteva non intendersi che riferita ad un arco temporale più ampio del tempo di gara, comprendente anche le fasi preliminari e successive alla gara stessa.

Al ricorso del Procuratore Federale la società Genoa Cricket and Football S.p.A. ed il suo presidente e socio di riferimento signor Enrico Preziosi, nulla osservando in fatto, opponevano delle controdeduzioni nelle quali, con ampie e diffuse motivazioni, sostanzialmente riproducenti le argomentazioni cui era stato fatto ricorso nel giudizio di primo grado, contestavano la distinzione operata dal Procuratore Federale tra il divieto di svolgere attività sportiva e l'autonomo divieto di accesso all'interno del recinto di giuoco ed agli spogliatoi, sostenendo la necessità, comunque, di un collegamento funzionale tra il fatto contestato e lo svolgimento di attività sportiva rilevante in ambito federale.

Quanto alla portata temporale della espressione " in occasione di gare " si affermava che, anche se il divieto di accesso non poteva considerarsi limitato ai soli 90 minuti della gara vera e propria, ma comprensivo di tutti i momenti propedeutici e consequenziali alla gara stessa, dovesse sempre essere presente un collegamento causale tra l'incontro di calcio ed il comportamento sanzionato, collegamento inesistente nel caso di specie.

All'odierna riunione la Procura Federale ha chiesto, in riforma della decisione impugnata, la dichiarazione di responsabilità del signor Enrico Preziosi e della società Genoa Cricket and Football S.p.A. con l'irrogazione della sanzione dell'inibizione per giorni dieci nei confronti del Preziosi e dell'ammenda di € 3.000,00 nei confronti della società Genoa; i deferiti hanno concluso per la conferma della decisione di primo grado.

Il ricorso del Procuratore Federale, a giudizio della Corte, merita accoglimento.

In relazione, infatti, alla complementarità tra le prescrizioni indicate nell'art. 22, comma 8, C.G.S., non può essere revocato in dubbio che la stessa terminologia usata dal legislatore sportivo ha configurato come diversi i divieti imposti ai tesserati inibiti; da un lato la proibizione di svolgere qualunque attività sportiva, dall'altro la preclusione, comunque, di accedere all'interno del recinto di giuoco e negli spogliatoi. Questo vuol dire, e la locuzione " in ogni caso " non lascia adito a dubbi, che anche se il tesserato inibito non intende svolgere alcun tipo di attività sportiva, egli non può accedere ai luoghi indicati, divenuti per lui "off limits ", a prescindere da ogni partecipazione attiva o funzionale alla gara. Si tratta, in altre parole, di un divieto autonomo e, per così dire, autosufficiente che assieme all'altro, che attiene all'attività sportiva vera e propria, costituisce il complesso dei comportamenti vietati al tesserato sanzionato sul piano disciplinare.

Del resto, il divieto di accesso all'interno del recinto di giuoco e negli spogliatoi è misura largamente utilizzata dal Codice di Giustizia Sportiva, che, all'art. 19, comma 1 lett. g), lo configura addirittura come una delle sanzioni tipiche e quindi irrogabile anche da sola a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società.

Resta da chiarire, sul piano temporale, il significato dell'espressione " in occasione di gare " la quale costituisce il momento a quo, ed allo stesso tempo, quello ad quem, che delimitano l'ambito di estensione del divieto in parola, dato che la norma non contiene in sé l'indicazione esplicita degli estremi cronologici della sua applicabilità. Sul punto anche la difesa sottolinea come debba ritenersi inaccettabile la coincidenza temporale tra le parole " in occasione di gare " ed il tempo strettamente necessario allo svolgimento della partita, di modo che sicuramente i limiti cronologici della proibizione devono ritenersi più estesi rispetto alla durata dell'incontro e comprendere fasi precedenti e successive. Tali fasi, tuttavia, a differenza di quanto sostenuto dal Genoa e dal Preziosi, non possono essere individuate con criteri restrittivi, ma, al contrario devono essere definite in senso ampio, pena il venir meno di buona parte dell'afflittività contenuta nelle misure sanzionatorie ed il tradimento della ratio che ispira le relative norme, e non possono non coincidere, ad avviso di questa Corte, con l'arco temporale nel quale l'impianto sportivo, all'interno del quale si trovano gli spogliatoi ed il recinto di giuoco, è a disposizione per lo svolgimento della gara.

In sostanza dal momento in cui lo stadio, per così dire, apre, fino a quello in cui chiude i battenti, vige il divieto di accesso per i tesserati colpiti da sanzioni disciplinari, a prescindere dalla circostanza che sia già iniziato l'afflusso del pubblico o che siano presenti sul posto altri partecipanti all'evento sportivo.

E risultano evidenti i motivi per i quali non è possibile, normativamente, indicare con più precisione i limiti temporali del divieto, ed al tempo stesso comprendere la necessità della sua massima estensione, se solo si pone attenzione, ad esempio, alle operazioni di antidoping che si svolgono dopo la partita e che talvolta si protraggono a lungo con la presenza negli spogliatoi di giocatori e dirigenti anche non direttamente coinvolti; ebbene, anche in tal caso, e nessuno potrebbe ex ante indicare un orario, è chiaro a tutti l'operatività del divieto per il tesserato inibito di essere presente negli stessi locali.

Deve, di conseguenza, essere affermata la responsabilità disciplinare del signor Enrico Preziosi in ordine alla incolpazione indicata nell'atto di deferimento, e della società Genoa Cricket and Football S.p.A. per responsabilità oggettiva.

Quanto alla dosimetria della sanzione la Corte ritiene adeguata quella dell'inibizione per giorni dieci nei confronti del signor Enrico Preziosi, e dell'ammenda di € 2.000,00 nei confronti della società Genoa Cricket and Football S.p.A.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal Procuratore Federale e, per l'effetto, infligge la sanzione dell'inibizione per giorni 10 al sig. Preziosi Enrico e l'ammenda di €2.000,00 alla società Genoa Cricket and Football Club S.p.A.

6) RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. PREZIOSI ENRICO E DEL GENOA CRICKET AND F.C. S.P.A. DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON PROPRIO DEFERIMENTO N. 4789/1294PF07-08/SP/BLP DEL 19.5.2008, DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 2 CGS, IN RELAZIONE ALL'ART. 22 COMMA 8 CGS, IN OCCASIONE DELLA GARA GENOA-LAZIO DELL'11.5.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 32/CDN del 3.11.2008)

Con decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, Com. Uff. n. 32 del 3.11.2008, in relazione alla gara Genoa/Lazio disputata a Genova in data 11.5.2008, il presidente e socio di riferimento della società Genoa Cricket and Football S.p.A., e la stessa società, venivano prosciolti, rispettivamente, dalla accusa di violazione dell'art.1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 22, comma 8, C.G.S. perché “al termine della gara Genoa/Lazio relativa al Campionato di serie A, Stagione Sportiva 2007/2008, svoltasi a Genova il giorno 11.5.2008, si è portato sul terreno di giuoco” e, a titolo di responsabilità oggettiva “ in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio socio di riferimento “, in quanto la violazione contestata “non risulta pienamente sussumibile nella ipotesi normativa “.

Il giudizio disciplinare era stato instaurato su deferimento del Procuratore Federale, a seguito delle riprese televisive dell'emittente Italia 1, trasmissione “Controcampo Ultimo Minuto” dell'11.5.2008. L'organo preposto alle indagini, accertata la veridicità dei fatti, rilevato che il Preziosi risultava inibito per altre vicende, riteneva integrata la violazione delle sopraccitate disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva valutando il comportamento del Presidente della società in contrasto con l'art. 22, comma 8, C.G.S., secondo il quale “i dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art.1, comma 5, colpiti da provvedimenti disciplinari a termine non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della F.I.G.C. fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa; ai medesimi è, in ogni caso, precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione di gare “.

La Commissione Disciplinare Nazionale proscioglieva i deferiti : “considerato infatti che la condotta posta in essere dal deferito (il saluto rivolto al pubblico insieme ai propri calciatori al termine della gara) non contrasta con la ratio normativa dell'art. 22, comma 8, C.G.S., che vieta al soggetto inibito ogni partecipazione attiva e funzionale alla gara “.

Avverso tale decisione proponeva ricorso il Procuratore Federale il quale in primo luogo rilevava che la normativa richiamata vietava, tout court, la presenza del tesserato soggetto a sanzioni disciplinari nello spogliatoio e nel recinto di gioco, a prescindere della natura dell'attività da questi posta in essere. Quanto alla locuzione “in occasione di gare“ il ricorrente osservava che l'espressione usata, proprio perché diversa da quella “svolgimento della gara“, non poteva non intendersi che riferita ad un arco temporale più ampio del tempo di gara, comprendente anche le fasi preliminari e successive alla gara stessa.

Al ricorso del Procuratore Federale la società Genoa Cricket and Football S.p.A. ed il suo presidente e socio di riferimento signor Enrico Preziosi, nulla osservando in fatto, opponevano delle controdeduzioni nelle quali, con ampie e diffuse motivazioni, sostanzialmente riproducenti le argomentazioni cui era stato fatto ricorso nel giudizio di primo grado, contestavano la distinzione operata dal Procuratore Federale tra il divieto di svolgere attività sportiva e l'autonomo divieto di accesso all'interno del recinto di giuoco ed agli spogliatoi, sostenendo la necessità, comunque, di un collegamento funzionale tra il fatto contestato e lo svolgimento di attività sportiva rilevante in ambito federale.

Quanto alla portata temporale della espressione “in occasione di gare“ si affermava che, anche se il divieto di accesso non poteva considerarsi limitato ai soli 90 minuti della gara vera e propria, ma comprensivo di tutti i momenti propedeutici e consequenziali alla gara stessa, dovesse sempre essere presente un collegamento causale tra l'incontro di calcio ed il comportamento sanzionato, collegamento inesistente nel caso di specie.

All'odierna riunione la Procura Federale ha chiesto, in riforma della decisione impugnata, la dichiarazione di responsabilità del signor Enrico Preziosi e della società Genoa Cricket and Football S.p.A. con l'irrogazione della sanzione dell'inibizione per giorni dieci nei confronti del Preziosi e dell'ammenda di € 3.000,00 nei confronti della società Genoa; i deferiti hanno concluso per la conferma della decisione di primo grado.

Il ricorso del Procuratore Federale, a giudizio della Corte, merita accoglimento.

In relazione, infatti, alla complementarità tra le prescrizioni indicate nell'art. 22, comma 8, C.G.S., non può essere revocato in dubbio che la stessa terminologia usata dal legislatore sportivo ha configurato come diversi i divieti imposti ai tesserati inibiti; da un lato la proibizione di svolgere qualunque attività sportiva, dall'altro la preclusione, comunque, di accedere all'interno del recinto di giuoco e negli spogliatoi. Questo vuol dire, e la locuzione "in ogni caso" non lascia adito a dubbi, che anche se il tesserato inibito non intende svolgere alcun tipo di attività sportiva, egli non può accedere ai luoghi indicati, divenuti per lui "off limits", a prescindere da ogni partecipazione attiva o funzionale alla gara. Si tratta, in altre parole, di un divieto autonomo e, per così dire, autosufficiente che assieme all'altro, che attiene all'attività sportiva vera e propria, costituisce il complesso dei comportamenti vietati al tesserato sanzionato sul piano disciplinare. Del resto, il divieto di accesso all'interno del recinto di giuoco e negli spogliatoi è misura largamente utilizzata dal Codice di Giustizia Sportiva, che, all'art. 19, comma 1 lett. g), lo configura addirittura come una delle sanzioni tipiche e quindi irrogabile anche da sola a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società.

Resta da chiarire, sul piano temporale, il significato dell'espressione "in occasione di gare" la quale costituisce il momento a quo, ed allo stesso tempo, quello ad quem, che delimitano l'ambito di estensione del divieto in parola, dato che la norma non contiene in sé l'indicazione esplicita degli estremi cronologici della sua applicabilità. Sul punto anche la difesa sottolinea come debba ritenersi inaccettabile la coincidenza temporale tra le parole "in occasione di gare" ed il tempo strettamente necessario allo svolgimento della partita, di modo che sicuramente i limiti cronologici della proibizione devono ritenersi più estesi rispetto alla durata dell'incontro e comprendere fasi precedenti e successive. Tali fasi, tuttavia, a differenza di quanto sostenuto dal Genoa e dal Preziosi, non possono essere individuate con criteri restrittivi, ma, al contrario devono essere definite in senso ampio, pena il venir meno di buona parte dell'afflittività contenuta nelle misure sanzionatorie ed il tradimento della ratio che ispira le relative norme, e non possono non coincidere, ad avviso di questa Corte, con l'arco temporale nel quale l'impianto sportivo, all'interno del quale si trovano gli spogliatoi ed il recinto di giuoco, è a disposizione per lo svolgimento della gara.

In sostanza dal momento in cui lo stadio, per così dire, apre, fino a quello in cui chiude i battenti, vige il divieto di accesso per i tesserati colpiti da sanzioni disciplinari, a prescindere dalla circostanza che sia già iniziato l'afflusso del pubblico o che siano presenti sul posto altri partecipanti all'evento sportivo.

E risultano evidenti i motivi per i quali non è possibile, normativamente, indicare con più precisione i limiti temporali del divieto, ed al tempo stesso comprendere la necessità della sua massima estensione, se solo si pone attenzione, ad esempio, alle operazioni di antidoping che si svolgono dopo la partita e che talvolta si protraggono a lungo con la presenza negli spogliatoi di calciatori e dirigenti anche non direttamente coinvolti; ebbene, anche in tal caso, e nessuno potrebbe ex ante indicare un orario, è chiaro a tutti l'operatività del divieto per il tesserato inibito di essere presente negli stessi locali.

Deve, di conseguenza, essere affermata la responsabilità disciplinare del signor Enrico Preziosi in ordine alla incolpazione indicata nell'atto di deferimento, e della società Genoa Cricket and Football S.p.A. per responsabilità oggettiva.

Quanto alla dosimetria della sanzione la Corte ritiene adeguata quella dell'inibizione per giorni dieci nei confronti del signor Enrico Preziosi, e dell'ammenda di euro 3.000,00, trattandosi della seconda violazione, nei confronti della società Genoa Cricket and Football S.p.A.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal Procuratore Federale e, per l'effetto, infligge la sanzione dell'inibizione per giorni 10 al signor Preziosi Enrico e l'ammenda di €3.000,00 alla società Genoa Cricket and Football Club S.p.A.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 22 Maggio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete